



# **NOVITA' PER LE IMPRESE OPERANTI ALL'ESTERO ALLA LUCE DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**Dott. Alessandro Saini**  
*Studio Caramanti Ticozzi & Partners*

3 Marzo 2016  
Auditorium Banca Popolare di Lodi  
Via Polenghi Lombardo, 13 - Lodi

# Indice

<i>I. Elenco Paesi Black List</i>	<i>3</i>
<i>II. Dividendi da soggetti Black List</i>	<i>7</i>
<i>III. Controllate e collegate Black List (CFC)</i>	<i>24</i>
<i>IV. Deduzione Costi Black List</i>	<i>33</i>
<i>V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)</i>	<i>37</i>
<i>VI. Consolidato fiscale nazionale</i>	<i>48</i>



# I. Elenco Paesi Black List

## 1. Deduzione costi black list

Art. 1, co. 678, L. 190/2014: assenza di adeguato scambio di informazioni (eliminato il criterio del livello adeguato di tassazione).

Dm 23 gennaio 2002, integrato da D.M. 27 aprile 2015 e 18 novembre 2015. Con effetto dal periodo di imposta 2015, sono stati eliminati dalla black list 22 Paesi con accordi: *Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat, Emirati Arabi Uniti, Singapore, Costa Rica e Mauritius.*

Art. 110, co. 10 e ss abrogati con effetto dal 2016.



# I. Elenco Paesi Black List

## 2. CFC

Art. 167, co. 4: livello di tassazione sensibilmente inferiore all'Italia e mancanza di adeguato scambio di informazioni.

Art. 1, co. 680, L. 190/2014: si considera “*livello di tassazione sensibilmente inferiore*” un livello di tassazione inferiore al 50%, anche in presenza di regimi fiscali speciali previsti da Stati o territori che applicano un regime generale superiore. Si rimanda ad apposito provvedimento per elenco non tassativo. Con D.M. 30 marzo 2015 e 18 novembre 2015 è stato modificato il D.M. 21 novembre 2001. Eliminati i seguenti paesi con effetto dal periodo di imposta 2015: *Angola, Antigua, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Filippine, Giamaica, Hong Kong, Kenia, Malesia, Mauritius, Portorico, Panama, Singapore, Svizzera e Uruguay.*



# I. Elenco Paesi Black List

## 3. Decreto Internazionalizzazione (con effetto dal 2015)

Abrogato l'art. 168-bis (Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni). In sua sostituzione:

- a) White list (consentono adeguato scambio di informazioni): art. 11, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996 - D.M. 4 settembre 1996 → Principale applicazione: interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili;
- b) Black list (assenza adeguato scambio di informazioni e livello tassazione sensibilmente inferiore): Provvedimenti emanati ai sensi art. 167, co. 4 → D.M. 21 novembre 2001, modificato dai D.M. 30 marzo 2015 e 18 novembre 2015;
- c) Per costi black list (ultimo periodo 2015) (assenza adeguato scambio di informazioni) → D.M. 23 gennaio 2002, integrato dai D.M. 27 aprile 2015 e 18 novembre 2015.



# I. Elenco Paesi Black List

## 4. Art. 1, co. 142, L. n. 208/2015 (con effetto dal 2016)

Art. 167, co. 4: i regimi fiscali, anche speciali, si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia → non ci sarà più alcun provvedimento del MEF al quale fare riferimento.  
Necessario verificare il livello di imposizione del Paese estero e confrontarlo con quello italiano.

Riguarda tutti i casi in cui *“leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, co. 4”*:

- CFC ex art. 167 (Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al co. 4, diversi da UE o SEE con accordo per scambio di informazioni);
- Dividendi black list (art. 89, art. 59 e art. 47);
- Plusvalenze black list (art. 87, art. 58 e art. 68); Ecc.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Dividendi

Tipo di reddito	Normativa di riferimento	%	Ritenuta d'ingresso	Normativa di riferimento
Redditi di capitale (white list) – partecipazioni qualificate	Art. 47, co. 1	49,72%	26% acc.	Art. 27, co. 4, lett. a)
Redditi di capitale (black list) – partecipazioni qualificate	Art. 47, co. 4	100% (*)	26% acc.	Art. 27, co. 4, lett. b)
Redditi di capitale (white list) – partecipazioni NON qualificate	-	-	26% imp.	Art. 27, co. 4
Redditi di capitale (black list) – partecipazioni NON qualificate quotate	-	-	26% imp.	Art. 27, co. 4
Redditi di capitale (black list) – partecipazioni NON qualificate NON quotate	Art. 47, co. 4	100%	26% acc. (**)	Art. 27, co. 4, lett. b)
Redditi di impresa IRPEF (white list)	Art. 59, co. 1	49,72%	-	-
Redditi di impresa IRPEF (black list)	Art. 59, co. 1	100% (*)	-	-
Redditi di impresa IRES (white list)	Art. 89, co. 3	5%	-	-
Redditi di impresa IRES (black list)	Art. 89, co. 3	100% (***)	-	-

(\*) 49,72% in caso di interpello favorevole.

(\*\*) 26% a titolo d'imposta in caso di interpello favorevole.

(\*\*\*) 5% in caso di interpello favorevole.

- Dott. Alessandro Saini - Decreto Internazionalizzazione - 3 Marzo 2016



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Plusvalenze

Tipo di reddito	Normativa di riferimento	%	Imposta sostitutiva	Normativa di riferimento
Redditi diversi (white list) – partecipazioni qualificate	Art. 68, co. 3	49,72%	-	-
Redditi diversi (black list) – partecipazioni qualificate	Art. 68, co. 4	100% (*)	-	-
Redditi diversi (white list) – partecipazioni NON qualificate	-	-	26%	Art. 5, 461/97
Redditi diversi (black list) – partecipazioni NON qualificate quotate	-	-	26%	Art. 5, 461/97
Redditi diversi (black list) – partecipazioni NON qualificate NON quotate	Art. 68, co. 4	100% (**)	-	-
Redditi di impresa IRPEF (white list) – pex	Art. 58, co. 2	49,72%	-	-
Redditi di impresa IRPEF (white list) – no pex	Art. 58, co. 2	100%	-	-
Redditi di impresa IRPEF (black list)	Art. 58, co. 2	100% (***)	-	-
Redditi di impresa IRES (white list) – pex	Art. 87	5%	-	-
Redditi di impresa IRES (white list) – no pex	Art. 86	100%	-	-
Redditi di impresa IRES (black list)	Art. 86	100% (****)	-	-

(\*) 49,72% in caso di interpello favorevole.

(\*\*) Sostitutiva 26% in caso di interpello favorevole (cfr. art. 5, co. 2, D.Lgs 461/1997).

(\*\*\*) 49,72% in caso di interpello favorevole e requisiti pex.

(\*\*\*\*) 5% in caso di interpello favorevole e requisiti pex.





## II. Dividendi da soggetti Black List

### Cenni sulla precedente normativa

Art. 47, co. 4 / Art. 59, co. 1 / Art. 89, co. 3 – Integrale concorso alla formazione del reddito imponibile per gli utili provenienti da società black list, salvo:

- a) sia applicabile la disciplina CFC (art. 167) → i redditi sono già tassati per trasparenza all'atto della loro produzione;
- b) dimostrazione, a seguito di interpello ex art. 167, co. 5, lett. b), che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in paesi a regime fiscale privilegiato (i.e. i redditi della società black list sono prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Stati non black list ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria - cfr. art. 5, co. 3, D.M. 21 novembre 2001, n. 429).

Disposizioni analoghe per le plusvalenze black list ex art. 68, co. 4 (eccetto plusvalenze non qualificate negoziate), art. 87, co. 1, lett. c) e art. 58, co. 2.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Cenni sulla precedente normativa

#### 1. *Utili provenienti da paesi black list*

Il termine “provenienti” risponde all’esigenza di evitare triangolazioni sui dividendi che consentano ai soci residenti in Italia di percepire utili provenienti dai paradisi fiscali attraverso società intermedie (c.d. “conduit companies”) localizzate in Paesi white list.

Il tenore letterale della norma ricomprende anche casi di partecipazione non significativa nella società white list interposta, ipotesi nella quale il socio italiano potrebbe non essere in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come “dominus” dell’investimento partecipativo nella società black list.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Cenni sulla precedente normativa

#### 1. *Utili provenienti da paesi black list*

Un aspetto non chiarito dalla norma e neppure dalla CM 51/E del 2010 è cosa accada qualora gli utili provengano da una società white list con stabile organizzazione black list → Se si escludesse la tassazione integrale dei dividendi, la finalità antielusiva della norma verrebbe vanificata: laddove lo Stato white list optasse per il meccanismo del credito di imposta, il dividendo distribuito dalla partecipata white list deriverebbe da un reddito tassato in modo ordinario. Viceversa, nel caso in cui lo Stato white list adottasse il metodo dell'esenzione, il dividendo percepito dal soggetto residente, seppur formalmente proveniente da un soggetto white list, deriverebbe da un reddito tassato in un Paese black list. Si propende quindi per una applicazione estesa della disciplina tale da ricomprendere anche il caso di stabile organizzazione black list di partecipata white list.



## II. Dividendi da soggetti Black List

Cenni sulla precedente normativa

### 2. *Esclusione del credito di imposta*

La disciplina CFC può essere disapplicata (art. 167, co. 5) ove sia dimostrato, alternativamente, che:

- a) la società black list svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
- b) dalla partecipazione non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Differentemente dalla condizione sub b) - che vale anche ai fini dei dividendi black list - la condizione sub a) vale ai soli fini CFC. In questo caso, rimane quindi applicabile il regime di integrale tassazione dei dividendi black list per i quali non era tuttavia previsto il "foreign tax credit" ex art. 165.

Analoghe considerazioni valgono per le plusvalenze black list ex art. 68, co. 4, art. 86, co. 4 e art. 58, co. 2.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Cenni sulla precedente normativa

#### 3. *Interpello obbligatorio*

Ai fini della dimostrazione che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in paesi a regime fiscale privilegiato (art. 87, co. c) è richiesto interpello preventivo.

CM n. 32/E del 14 giugno 2010 e CM n. 51/E del 6 ottobre 2010: *“l'obbligatorietà dell'istanza non muta il carattere non vincolante della risposta quale atto avente natura di parere, né tantomeno preclude all'istante la possibilità di dimostrare anche successivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano l'accesso al regime derogatorio”*. Conseguenze pratiche assenza interpello preventivo → sanzione da € 258 ad € 2.065 (art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997) → maggiorazione delle sanzioni in assenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Cenni sulla precedente normativa

#### 3. *Interpello obbligatorio*

Dimostrazione che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in paesi a regime fiscale privilegiato → quando la società black list abbia prodotto direttamente redditi di fonte estera, in misura non inferiore al 75% del totale, tramite, ad esempio, una stabile organizzazione localizzata e sottoposta a tassazione fuori dagli Stati o territori black list (cfr. l'art. 5, co. 3, D.M. 21 novembre 2001, n. 429). Analogo risultato si ha ove la partecipata localizzata in uno Stato o territorio white list operi in un tax haven mediante una stabile organizzazione il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Cenni sulla precedente normativa

#### 3. *Interpello obbligatorio*

CM 51/E del 2010: ai fini della disapplicazione del regime di imposizione integrale dei dividendi distribuiti da una *conduit* figlia white list “provenienti” in tutto o in parte da Paesi a fiscalità privilegiata, l'esame deve essere condotto caso per caso con “lo scopo di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiali, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili societari” (cfr. Sentenza causa C-196/04 - c.d. Cadbury-Schweppes). L'analisi si deve basare, piuttosto che su semplici quantificazioni del carico fiscale subito dagli utili percepiti dalla “madre” italiana, sulla circostanza che la partecipazione black list non sia detenuta tramite la figlia white list allo scopo di evitare artificialmente che i redditi siano tassati in maniera congrua.






## II. Dividendi da soggetti Black List

Cenni sulla precedente normativa

### 3. *Interpello obbligatorio*

Si consideri la seguente struttura:



La localizzazione di redditi in paesi black list non pare l'intento di tale struttura: i dividendi distribuiti alla società italiana dalla Holding derivano interamente da un reddito prodotto e tassato in via ordinaria in uno Stato white list. In caso di percezione diretta dei dividendi white list da parte di GAMMA (senza lo "schermo" black list) gli stessi avrebbero scontato ai fini IRES un'imposizione effettiva del 1,375%.





## II. Dividendi da soggetti Black List

### Decreto internazionalizzazione

#### 1. *Utili provenienti da paesi black list*

L'applicazione del regime di piena imponibilità degli utili black list è limitato alle seguenti situazioni:

- a) il socio detiene una partecipazione diretta – anche non di controllo – in una società localizzata in uno Stato o territorio black list; ovvero
- b) il socio è titolare – anche indirettamente – di una partecipazione di controllo in una o più società intermedie white list che conseguono, a loro volta, utili da partecipare – anche non di controllo – in paesi a fiscalità privilegiata.

In caso di partecipazioni non di controllo in società intermedie white list che conseguono utili da partecipare black list non si applica l'integrale tassazione dei dividendi. L'integrale tassazione dei dividendi dovrebbe invece applicarsi in caso di partecipazione non di controllo in società white list con stabile organizzazione black list.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Decreto internazionalizzazione

#### 1. *Utili provenienti da paesi black list*

#### Individuazione della quota parte di utili provenienti da paradisi fiscali in presenza di società conduit

CM 51/E del 2010: la società conduit dovrebbe documentare di volta in volta la provenienza degli utili (se da Stati o territori black list o meno) distribuiti al socio residente. Occorre una ricostruzione analitica. In mancanza, si considerano distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza black list.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Decreto internazionalizzazione

#### 2. *Riconoscimento del credito di imposta*

Alla controllante residente – per la quale il regime CFC non sia applicabile a seguito della sola dimostrazione del requisito della effettiva attività industriale o commerciale nel paese black list di insediamento (art. 167, co. 5, lett. a), per la quale si applica quindi la tassazione integrale dei dividendi percepiti – è riconosciuto un credito d'imposta ex art. 165 per le imposte assolte dalla partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo.

Il credito di imposta si applica anche in relazione alle plusvalenze realizzate su partecipazioni black list (art. 68, co. 4-bis e art. 86, co. 4-bis). La detrazione del credito d'imposta spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente in sede di percezione dei dividendi.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Decreto internazionalizzazione

#### 2. *Riconoscimento del credito di imposta*

L'Agenzia delle Entrate dovrebbe risolvere i seguenti aspetti:

- Vi è una presunzione di prioritaria distribuzione degli utili maturati durante il periodo di possesso? Si pensi al caso in cui gli utili distribuiti siano superiori agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione (ad esempio, in presenza di riserve pregresse relative a utili maturati in periodi antecedenti al possesso della partecipazione);
- Con quale criterio collegare gli utili distribuiti con gli utili maturati nei diversi periodi di imposta? Ciò in quanto i dividendi sono tassati per cassa mentre gli utili sono assoggettati a tassazione per competenza: vi è quindi un fisiologico sfasamento temporale tra la maturazione degli utili e la loro distribuzione.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Decreto internazionalizzazione

#### 3. *Interpello facoltativo*

Mediante modifica art. 167, co. 5, l'interpello non è più obbligatorio.

E' tuttavia previsto che qualora:

- a) il contribuente non abbia presentato l'istanza di interpello;  
ovvero
- b) avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole;  
la percezione di utili provenienti da paesi black list debba essere segnalata nella dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata o incompleta indicazione, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% dieci degli importi non indicati, con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 50.000 (cfr. art. 8, ω. 3-ter, del D.Lgs n. 471/1997).

Disposizioni analoghe si applicano alle plusvalenze ex art. 68, co. 4 e art. 87, co. 1, lett.c).



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Decreto internazionalizzazione

#### 3. *Interpello facoltativo*

Disposizioni particolari riguardano gli obblighi del sostituto di imposta per gli intermediari finanziari che intervengono nella riscossione di dividendi black list verso persone fisiche residenti non relativi all'impresa:

- In caso di partecipazioni non qualificate non si pongono particolari problemi → ritenuta del 26% (a titolo d'imposta se partecipazioni quotate o d'acconto se non quotate).
- La ritenuta del 26% è invece a titolo d'acconto in caso di partecipazioni qualificate. Tale ritenuta, generalmente applicabile sul 49,72%, è applicata sull'importo totale dei dividendi black list distribuiti, salvo interpello. In questo caso, stante la necessità di produrre all'intermediario finanziario residente i necessari elementi di prova, si ritiene che l'interpello debba considerarsi preventivo.



## II. Dividendi da soggetti Black List

### Decreto internazionalizzazione

#### 3. *Periodo transitorio*

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (i.e. 7 ottobre 2015), nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. dal periodo 2010).





### III. Controllate e collegate Black List (CFC)

#### Abolizione obbligo di interpello preventivo

##### *Cenni sulla precedente normativa*

Ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, obbligo di interpello preventivo a carico della controllante residente al fine di dimostrare, alternativamente, che:

- a) la società black list svolga una effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
- b) dalla partecipazione non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list.

Circolari n. 32/E del 2010 e n. 51/E del 2010: in assenza di interpello – ferma comunque la possibilità da parte del contribuente di dimostrare, anche successivamente nelle fasi di controllo e accertamento, la sussistenza delle esimenti – è irrogata una sanzione da 258 a 2.065 euro (cfr. art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 471/1997). In assenza di dimostrazione delle esimenti, le sanzioni sono applicate nella misura massima.





### III. Controllate e collegate Black List (CFC)

#### Abolizione obbligo di interpello preventivo

##### *Decreto internazionalizzazione*

Mediante modifica dell'art. 167, co. 5, è stato eliminato l'obbligo di interpello preventivo: la dimostrazione delle esimenti può avvenire, a scelta del contribuente, in via preventiva, oppure successivamente, in fase di controllo.

Nuovo co. 8-quater: prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, obbligo di notifica al contribuente di apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, la dimostrazione delle suddette esimenti. Ove l'Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento → Sostanziale allineamento con disciplina deduzione costi black list (abrogata con effetto 2016 dalla Legge di Stabilità 2016).



### III. Controllate e collegate Black List (CFC)

#### Abolizione obbligo di interpello preventivo

##### *Decreto internazionalizzazione*

Salvo che la disciplina CFC sia applicata [sono già assolti gli obblighi dichiarativi] ovvero non lo sia per effetto di risposta favorevole all'interpello [non vi sono obblighi dichiarativi], obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di partecipazioni in controllate black list → caso in cui la controllante residente abbia deciso di non presentare interpello oppure, pur avendolo presentato, abbia avuto risposta negativa ma abbia deciso di non conformarsi.

In caso di omissione o incompletezza della segnalazione, è prevista sanzione pari al 10% del reddito black list imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, alla controllante residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 50.000. L'omessa segnalazione in dichiarazione non preclude la dimostrazione delle esimenti.



# III. Controllate e collegate Black List (CFC)

## Abolizione obbligo di interpello preventivo

### *Decreto internazionalizzazione*

Interpello facoltativo e obbligo dichiarativo si applicano anche in caso di controllate white list (cfr. comma 8-bis) qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni (c.d. CFC white list):

- a) tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) hanno conseguito passive income per più del 50% (i.e. proventi derivanti dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi intercompany, compresi i servizi finanziari).



### III. Controllate e collegate Black List (CFC)

Abolizione obbligo di interpello preventivo

*Decreto internazionalizzazione*

Aspetti da chiarire in tema di CFC white list: secondo la Relazione, la segnalazione in dichiarazione delle controllate dovrebbe essere effettuata indipendentemente dalla verifica dei presupposti previsti (tassazione effettiva inferiore al 50% di quella domestica e prevalenza di *passive income*), avendo riguardo genericamente a tutte le partecipazioni di controllo in società estere cui pone riferimento il medesimo co. 8-bis.

Tale interpretazione non risponde al tenore letterale della norma ove viene chiaramente indicato che *“l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis”*.



### **III. Controllate e collegate Black List (CFC)**

Abolizione obbligo di interpello preventivo

*Decreto internazionalizzazione*

Con apposito Provvedimento saranno indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione sub a) [tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia], tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.



### III. Controllate e collegate Black List (CFC)

#### Abolizione obbligo di interpello preventivo

Nel caso di CFC white list, l'interpello è finalizzato a dimostrare l'assenza di una costruzione artificiosa, volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale (per le CFC black list la dimostrazione di una effettiva attività industriale o commerciale nel mercato estero di insediamento non è considerata sufficiente qualora i proventi della società estera sono rappresentati per più del 50% da *passive income*) → è necessario dimostrare, anche a seguito di interpello, che le controllate estere siano rappresentative di insediamenti effettivi, ovvero costituiscono costruzioni non artificiose, come tali non volte a conseguire un indebito vantaggio fiscale (cfr. sentenza Cadbury-Schweppes del 12 settembre 2006 causa C-196/04 e Sentenza 13 marzo 2007, Causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation).



### III. Controllate e collegate Black List (CFC)

#### Determinazione del reddito delle controllate estere e aliquota tassazione separata

Mediante una modifica del comma 6 dell'art. 167, viene stabilito che nella determinazione del reddito delle controllate estere si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche non comprese nel TUIR), ad eccezione della disposizione riguardante la rateizzazione delle plusvalenze già prevista dalla norma vigente → piena equivalenza tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito prodotto in Italia.

Sul comma 6 dell'art. 167 è intervenuta anche la Legge di Stabilità 2016 con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: sul reddito estero deve essere applicata l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria IRES [in precedenza non inferiore al 27%].





### III. Controllate e collegate Black List (CFC)

#### Abolizione CFC collegate

Viene abolito il regime di CFC per le collegate black list di cui all'art. 168 del TUIR.

#### Decorrenza

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione [7 ottobre 2015].





## IV. Deduzione costi Black List

### Cenni sulla precedente disciplina

Art. 110, co. 10 e ss: presunzione di indeducibilità dei costi da Paesi black list salva la dimostrazione alternativa - oltre alla concreta esecuzione dell'operazione - di:

1. svolgimento prevalente di una attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero (prima esimente);
2. effettivo interesse economico all'operazione (seconda esimente).

In caso di mancata indicazione in dichiarazione, si applica sanzione pari al 10% dei costi non indicati in dichiarazione, con un minimo di € 500 e un massimo di € 50.000 (cfr. art. 8, co. 3-bis, del D.Lgs 471/1997).



## IV. Deduzione costi Black List

### Decreto Internazionalizzazione

Modifica dell'art. 110, co. 10: i costi da soggetti black list derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione sono pienamente deducibili entro il limite del valore normale ex art. 9. Qualora i costi sostenuti siano superiori al valore normale, per dedurre l'eccedenza occorre fornire la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

In sintesi:

- a) Costo sostenuto non superiore al valore normale: → interamente deducibile;
- b) Costo sostenuto superiore al valore normale → ammesso in deduzione nei limiti del valore normale. La deduzione dell'eccedenza è condizionata alla dimostrazione dell'effettivo interesse economico ad avvalersi del fornitore black list.



## IV. Deduzione costi Black List

### Decreto Internazionalizzazione

Problematica: la difficoltà nella identificazione del valore normale dei beni e servizi acquistati estende la portata della disposizione.

Permangono gli obblighi di separata indicazione in dichiarazione: i costi black list vanno indicati in dichiarazione a prescindere dal loro importo (anche qualora risultino nei limiti del valore normale e quindi non sia necessaria la dimostrazione dell'effettivo interesse economico). L'omessa indicazione comporta l'applicazione delle sanzioni secondo la precedente disciplina.

Interpello: non vi sono novità rispetto alla precedente disciplina → Il contribuente può interpellare preventivamente l'Amministrazione. Prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, permane obbligo di notifica di apposito avviso con la possibilità di fornire entro 90 giorni le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.



## IV. Deduzione costi Black List

### Decreto Internazionalizzazione

#### Decorrenza

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [7 ottobre 2015].

La disciplina dei costi con soggetti black list è stata integralmente abrogata dalla Legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.



# V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

## Cenni sulla precedente disciplina

### 1. Esercizio della detrazione: requisito temporale

#### *Comma 4 (regola generale)*

La detrazione è calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo (periodo di competenza), a condizione che il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera avvenga prima della sua presentazione.

Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, occorre procedere a una nuova liquidazione dell'imposta dovuta per il periodo di competenza.

Qualora il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere avvenga in un periodo precedente, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo (periodo di competenza).



# V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

## Cenni sulla precedente disciplina

### 1. Esercizio della detrazione: requisito temporale

*Comma 5 (deroga facoltativa per i soli redditi di impresa)*

Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate aderenti al Consolidato Mondiale, la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo → per i redditi prodotti nel 2015 l'ultima data utile è il 30 settembre 2017.

Si tratta di una facoltà e non di un obbligo: il contribuente può attendere il pagamento definitivo delle imposte estere ed operare la detrazione nella dichiarazione entro il cui termine di presentazione è avvenuto tale pagamento.



# V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

## Cenni sulla precedente disciplina

### 1. Esercizio della detrazione: requisito temporale

*Comma 5 (deroga facoltativa per i soli redditi di impresa)*

Conseguenze del mancato pagamento delle imposte estere entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo: viene meno retroattivamente l'opzione e diventa indebita la detrazione operata → a seguito controllo formale ex art. 36-ter vengono iscritti a ruolo imposta ed interessi e irrogata la sanzione per omesso versamento ex art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 → possibile regolarizzazione mediante integrativa ex art. 2, co. 8, D.P.R. n. 322 del 1998 e ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.





# V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

## Cenni sulla precedente disciplina

### 2. Carry back e carry forward per i soli redditi di impresa

#### *Comma 6*

Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito che eccede la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito.





# V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

## Cenni sulla precedente disciplina

### 2. Carry back e carry forward per i soli redditi di impresa

*CM 9/E del 2015*

La norma non si applica solo nel caso di attività esercitata all'estero tramite una stabile organizzazione ma anche alle ipotesi in cui siano conseguiti redditi "isolati" - quali, interessi attivi, royalties, ecc. - che all'estero sono tassati come componenti separate, ma che concorrono, in Italia, alla formazione dell'unitario reddito d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si creano distinti basket delle eccedenze relative alle royalties, agli interessi attivi o al reddito della stabile organizzazione eventualmente prodotti da un'impresa nel medesimo Paese.



# V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

Cenni sulla precedente disciplina

## 2. Carry back e carry forward per i soli redditi di impresa

*Meccanismo*

Due opposte eccedenze:

- a) imposta estera pagata a titolo definitivo che eccede la quota di imposta italiana relativa al reddito prodotto nel medesimo Paese (Ecc IE);
- b) quota d'imposta italiana che eccede l'imposta estera pagata a titolo definitivo su tale reddito nel medesimo Paese (Ecc II).

L'eccedenza dell'imposta estera (Ecc IE) è computata a credito fino a concorrenza del basket "eccedenza imposta italiana" (Ecc II) fino all'ottavo periodo precedente. La residua eccedenza di imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo periodo successivo e potrà essere utilizzata come credito al verificarsi – nel medesimo Paese estero – dell'opposta eccedenza della quota di imposta italiana Ecc II.



## V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

Modifiche apportare dal Decreto internazionalizzazione

*Comma 5 (estensione detrazione per competenza a tutti i redditi)*

E' stata generalizzata la facoltà di detrarre l'imposta estera dall'imposta del periodo di competenza qualora il pagamento a titolo definitivo della imposta estera avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo → E' stata quindi eliminata la precedente limitazione ai soli redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da controllate aderenti al Consolidato Mondiale.



## V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

Modifiche apportare dal Decreto internazionalizzazione

*Comma 6 (estensione carry back e carry forward a tutti i redditi):*

E' stata eliminata la limitazione del carry back e carry forward al solo "reddito d'impresa prodotto all'estero da imprese residenti".

Considerazioni: il meccanismo del carry forward e carry back trova la sua principale motivazione negli "sfasamenti" temporali tra la formazione della base imponibile estera e quella italiana. Tali differenze sono tipiche in caso di reddito di impresa e, più precisamente, in presenza di una stabile organizzazione all'estero.



## V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

Modifiche apportare dal Decreto internazionalizzazione

### *Decorrenza*

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione [7 ottobre 2015].



## V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

Modifiche apportare dal Decreto internazionalizzazione

*Norma di interpretazione autentica*

Quale norma di interpretazione autentica, sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto, sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. In caso di incertezza, il contribuente può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge n. 212 del 2000.



# V. Credito di imposta redditi esteri (art. 165)

Modifiche apportare dal Decreto internazionalizzazione

*Norma di interpretazione autentica*

La norma interessa quelle situazioni escluse dalle previsioni convenzionali a causa (i) della natura dell'ente impositore, (ii) della novità dell'imposta rispetto al trattato, (iii) della mancanza di un trattato o (iv) delle caratteristiche dell'imposta.

→ I trattati sono conclusi dall'ente centrale, il quale spesso non ha potere di disporre delle imposte regionali e locali (es. Stati USA o Länder tedeschi).

→ E' necessario verificare la natura del tributo estero secondo i principi del nostro ordinamento tributario: “si ritiene accreditabile la prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il cui presupposto consista nel possesso di un reddito” (cfr. CM 9/E del 2015).






# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Cenni sulla precedente disciplina

Art. 117, co. 2: esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale consentito soltanto ai soggetti residenti ovvero, soltanto in qualità di controllanti, ai soggetti non residenti appartenenti a Stati con trattato contro la doppia imposizione, ma solo in presenza di una stabile organizzazione in Italia alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata era effettivamente connessa,



Consolidato fiscale che la vecchia disciplina non ammetteva tra B e C, salvo che A non detenesse le partecipazioni in B e C per il tramite di una stabile organizzazione



## VI. Consolidato fiscale nazionale

Corte di giustizia Ue - Sentenza del 12 giugno 2014, cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13: rapporto tra consolidato fiscale e principio comunitario della libertà di stabilimento

- a) Cause C-39/13 e C-41/13: riguardano società olandesi intenzionate a costituire un consolidato fiscale con le proprie controllate, anche esse residenti nei Paesi Bassi, detenute per il tramite di società europee, prive di stabile organizzazione nel territorio olandese: la normativa olandese consente l'accesso al regime del consolidato fiscale solo alle società direttamente controllate da una residente, escludendo quindi le società controllate per il tramite di una società non residente, anche se residente in altro stato Ue.

→ La Corte di giustizia Ue ha riconosciuto l'incompatibilità della legislazione olandese con il diritto comunitario: i gruppi multinazionali vengono discriminati rispetto ai gruppi domestici (costituiti esclusivamente da società residenti nei Paesi Bassi).



## VI. Consolidato fiscale nazionale

Corte di giustizia Ue - Sentenza del 12 giugno 2014, cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13

*Confronto con la normativa italiana*

La limitazione prevista dalla normativa olandese non è presente in Italia:


→ Art. 1, co. 1, lett. b) del Decreto 9 giugno 2004: *“i termini «controllante» e «controllata» si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 [controllo ex art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. diretto o indiretto], anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi [anche non UE] che consentono un adeguato scambio di informazioni”.*



## VI. Consolidato fiscale nazionale

Corte di giustizia Ue - Sentenza del 12 giugno 2014, cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13

*Confronto con la normativa interna*



La controllante A può consolidare la propria controllata indiretta C (a condizione che B sia residente in un Paese che consenta lo scambio di informazioni). Non può invece includere nel perimetro di consolidamento la controllata B, perché soggetto non residente.



## VI. Consolidato fiscale nazionale

Corte di giustizia Ue - Sentenza del 12 giugno 2014, cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13

- b) Causa C-40/13: possibilità di costituire il consolidato fiscale tra tre consociate stabilite nei Paesi Bassi controllate da una società controllante residente in uno stato Ue: Secondo la normativa olandese, il consolidato fiscale è ammesso solo se tutte le società richiedenti sono residenti nei Paesi Bassi o, alternativamente, le partecipazioni nelle consociate stabilite nei Paesi Bassi sono detenute da una stabile organizzazione nei Paesi Bassi della controllante non residente.

→ Corte di giustizia Ue: *“gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile”.*



# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Decreto internazionalizzazione

Vengono apportate modifiche all'art. 117:

- a) Nuovo comma 2-bis: I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, se risiedono in Stati UE o SEE con cui vi sia un accordo per un effettivo scambio di informazioni e rivestono una forma giuridica analoga ai soggetti IRES residenti (società di capitali ed enti commerciali residenti), possono designare una società residente nel territorio dello Stato - ovvero una stabile organizzazione in Italia - affinché eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo, congiuntamente con ciascuna società residente, su cui esercitano il controllo.




# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Decreto internazionalizzazione

Requisiti:

1. la società designata deve essere controllata ex art. 2359, co. 1, n. 1) e avere i requisiti fissati dall'art. 120: partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale e all'utile di bilancio in misura superiore al 50% sin dall'inizio del periodo d'imposta;
2. la controllata designata non può "consolidare" società da cui sia essa stessa controllata.



Per includere tutte le società del gruppo residenti, il soggetto designato dovrà essere necessariamente A o C.





# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Decreto internazionalizzazione

- b) Nuovo comma 2-ter: nel perimetro di consolidamento possono rientrare – in qualità di controllate – anche le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, purché:
- abbiano una forma giuridica analoga a quella di cui al co. 1 dell'art. 120 (i.e. società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata); e
  - siano residenti in uno Stato UE ovvero SEE con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Stabili organizzazioni di società Ue o See possono optare per la tassazione di gruppo anche in qualità di società consolidate:


- con altre società residenti in Italia (sia in qualità di consolidanti o consolidate); ovvero
- con altre stabili organizzazioni di soggetti Ue/See (sia in qualità di consolidanti o consolidate).




# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Decreto internazionalizzazione

### Esempio 1



### Esempio 2



# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Riepilogo delle diverse possibilità

1. Società residente in Paese con accordo per evitare la doppia imposizione CON stabile organizzazione in Italia in qualità di controllante → Consolidante mediante la stabile organizzazione (Art. 117, co. 2)
2. Società residente in Stato UE/SEE con accordo SENZA stabile organizzazione in Italia in qualità di controllante → Consolidante è la controllata residente (o la stabile organizzazione in Italia di controllata UE/SEE con accordo) “designata”. Il controllo può essere diretto o indiretto ma la controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata (Art. 117, co. 2-bis)



# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Riepilogo delle diverse possibilità

3. Società residente in Stato UE/SEE con accordo CON stabile organizzazione in Italia in qualità di controllata (diretta o indiretta) di controllante residente (o residente in Paese con accordo per evitare la doppia imposizione CON stabile organizzazione in Italia) → Consolidata mediante la stabile organizzazione (Art. 117, co. 2-ter)
  
- un soggetto extra-UE con stabile organizzazione in Italia - anche se residente in Paese con il quale è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione - può operare solamente in qualità di consolidante (ma non di consolidata)



# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Decorrenza delle nuove disposizioni e decreto attuativo

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione [7 ottobre 2015]. Per le disposizioni attuative si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.



# VI. Consolidato fiscale nazionale

Provvedimento 6 novembre 2015

*Modalità per la designazione della controllata*

- ✓ Approvato modello ai fini della designazione da parte della controllante UE/SEE alla controllata residente;
- ✓ Ai fini della designazione, la controllante non residente deve identificarsi nel territorio dello Stato mediante codice fiscale;
- ✓ La controllante non residente assume, in via sussidiaria, le responsabilità previste per le società o enti controllanti (art. 127);
- ✓ La controllante non residente può designare una sola controllata;
- ✓ La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata in posizione di controllo;



# VI. Consolidato fiscale nazionale

Provvedimento 6 novembre 2015

*Modalità per la designazione della controllata*

- ✓ In ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, qualora all'atto dell'opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali alle controllate che le hanno prodotte, le stesse sono attribuite alle stesse proporzionalmente;
- ✓ Il Modello è presentato telematicamente direttamente o tramite intermediari abilitati;
- ✓ La controllante non residente informa la controllata designata dell'avvenuta presentazione del Modello. Il Modello deve essere conservato a cura della controllata designata;





# VI. Consolidato fiscale nazionale

Provvedimento 6 novembre 2015

## *Modalità per la designazione della controllata*

- ✓ Il Modello è presentato dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la controllata designata esercita l'opzione per il consolidato fino all'esercizio dell'opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti, ossia con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a partire dal quale si intende esercitare l'opzione (art. 119, co. 1, lett. d), come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2014);
- ✓ Qualora il controllo nei confronti della controllata designata cessi prima del compimento del triennio, entro 30 giorni la controllante non residente designa un'altra controllata appartenente al medesimo consolidato. La designazione ha effetto dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione del controllo;



# VI. Consolidato fiscale nazionale

Provvedimento 6 novembre 2015

## *Modalità per la designazione della controllata*

- ✓ Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione [7 ottobre 2015], qualora la dichiarazione del periodo d'imposta precedente debba essere presentata con scadenze entro il 31 marzo 2016, l'opzione è esercitata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia. Il Modello di designazione e il suddetto modello di comunicazione dell'esercizio dell'opzione devono essere presentati entro il 31 marzo 2016. E' il caso dei soggetti "non solari" per i quali il "periodo di imposta precedente" a quello in corso al 7 ottobre 2015 è, ad esempio, il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015 → entro il 31 marzo 2016 invio modello di designazione della controllata e opzione per il consolidato (2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018), utilizzando il "vecchio" modello di comunicazione dell'esercizio dell'opzione.



## VI. Consolidato fiscale nazionale

Provvedimento 6 novembre 2015

*Applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso al 7 ottobre 2015*

- ✓ Qualora la consolidante del consolidato in vigenza di opzione sia designata dalla controllante UE o SEE, per il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, in relazione al consolidato preesistente non si producono gli effetti conseguenti all'interruzione del consolidato (cfr. art. 124);
- ✓ Se in corso di opzione per la tassazione di gruppo la consolidante opta per la tassazione di gruppo in qualità di consolidata, congiuntamente con altra società designata residente o non residente con stabile organizzazione in Italia, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo del consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante. Tali previsioni si applicano anche a regime;



# VI. Consolidato fiscale nazionale

Provvedimento 6 novembre 2015

*Applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso al 7 ottobre 2015*

- ✓ Effetti diversi si producono, invece, nel caso in cui, insieme alla consolidante, esercitino l'opzione con la società designata anche tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate. In tali casi, in relazione al consolidato preesistente, non si producono gli effetti di cui all'art. 124, mentre le perdite fiscali risultanti possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.



# VI. Consolidato fiscale nazionale

Provvedimento 6 novembre 2015

*Modello designazione della controllata per l'opzione del consolidato*



**DESIGNAZIONE DELLA CONTROLLATA  
PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA TASSAZIONE DI GRUPPO**

ARTICOLO 117, COMMA 2-BIS, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI APPROVATO CON DPR 22 DICEMBRE 1986, N. 917 (TUIR)

<b>SOCIETÀ O ENTE DESIGNANTE</b>	Codice fiscale <input type="text"/>		
	Denominazione <input type="text"/>		
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO</b>	Codice fiscale della persona che sottoscrive <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>	Codice fiscale dell'eventuale società rappresentante del designante <input type="text"/>
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
<b>SOCIETÀ DESIGNATA</b>	Codice fiscale <input type="text"/>		
	Denominazione <input type="text"/>		
<b>FIRMA</b>	Il sottoscritto dichiara di assumersi, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'art. 127 del TUIR <input type="text"/>		
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>		
<b>Riservato all'intermediario</b>	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>	

- Dott. Alessandro Saini - Decreto Internazionalizzazione - 3 Marzo 2016



## VI. Consolidato fiscale nazionale

### Telefisco 2016

*Società non residente A controlla le società italiane B e C e B, a sua volta controlla la società italiana D, con la quale ha esercitato l'opzione per il consolidato.*

1. A designa B ad esercitare l'opzione per il consolidato, a seguito della quale B assume la qualità di consolidante: B che era consolidante nel preesistente consolidato con D, diviene consolidante designata da A → Il consolidato preesistente tra B e D non si interrompe ma solo a condizione che l'opzione effettuata ex comma 2-bis sia esercitata da B per il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015. Qualora l'opzione sia esercitata per periodi d'imposta successivi a quello in corso al 7 ottobre 2015, il consolidato preesistente tra B e D si interrompe. C può entrare nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C.



# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Telefisco 2016

*Società non residente A controlla le società italiane B e C e B, a sua volta controlla la società italiana D, con la quale ha esercitato l'opzione per il consolidato.*

2. A designa D ad esercitare l'opzione per il consolidato, a seguito della quale D assume la qualità di consolidante → Nel perimetro di consolidamento entrano C e D e il triennio decorre dal periodo d'imposta di esercizio dell'opzione. B non può entrare nel perimetro di consolidamento in quanto la controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata. Di conseguenza, il consolidato preesistente tra B e D si interrompe.





# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Telefisco 2016

*Società non residente A controlla le società italiane B e C e B, a sua volta controlla la società italiana D, con la quale ha esercitato l'opzione per il consolidato.*

3. A designa C ad esercitare l'opzione per il consolidato, a seguito della quale C assume la qualità di consolidante → Se optano per il consolidato solo C e B, il consolidato preesistente tra B e D si interrompe. Se, invece, B e D optano entrambe per il consolidato con C, se tale opzione è esercitata per il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, non si producono effetti interruttivi in relazione al consolidato preesistente ma le eventuali perdite residue non potranno essere trasferite al nuovo consolidato. Qualora invece l'opzione sia esercitata da B e D con C per periodi d'imposta successivi a quello in corso al 7 ottobre 2015 (quindi a regime), il consolidato preesistente tra B e D si interrompe.



# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Interessi passivi e consolidato fiscale nazionale

Modifica art. 96, co. 2: nel risultato operativo lordo si tiene conto anche dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. [maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria].

Eliminato art. 96, co. 8: consentiva di calcolare il limite di deduzione degli interessi passivi includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tenere conto anche del ROL di tali società → Obiettivo era quello di evitare una possibile discriminazione tra gruppi con controllate italiane e gruppi con società anche estere. La disposizione è stata tuttavia eliminata in quanto creava potenziali effetti distorsivi spesso generati da tax planning “aggressivi”.



# VI. Consolidato fiscale nazionale

## Interessi passivi e consolidato fiscale nazionale

### Decorrenza delle nuove disposizioni

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione [7 ottobre 2015].



# Contatti

**Dott. Alessandro Saini**

**Studio Caramanti Ticozzi & Partners**

International Corporate & Tax Consulting Firm

Via Felice Casati, 20 - 20124 Milan (Italy)

Tel. (+ 39) 02 27 79 111

Fax (+ 39) 02 20 47 517

[alessandro.saini@ctep.it](mailto:alessandro.saini@ctep.it)

